



COMUNE DI ARESE

(Provincia di Milano)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	108/2013/1°
DEL	04/12/2013

AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO, CONTRATTI, APPALTI E GARE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA GIURIDICO-LEGALE E DI PATROCINIO E DIFESA DEL COMUNE DI ARESE: CHIARIMENTI IN ORDINE A QUESITI PERVENUTI IN MERITO ALLA DISCIPLINA ECONOMICA DEGLI INCARICHI LEGALI E CONSEGUENTE RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Richiamata la deliberazione Commissariale n. 94 del 18.04.2013 con cui è stato approvato il bilancio di previsione anno 2013;

Richiamata la deliberazione Commissariale n. 98 del 02.05.2013 con la quale sono state assegnate ai Responsabili le dotazioni finanziarie relative al bilancio di previsione dell'anno 2013;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 4.01.2012 con cui sono stati nominati i Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 23.01.2007 e successivamente modificato con deliberazione Commissariale n. 9 del 25.01.2012;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 220 del 11.11.2002 e successivamente integrato e modificato in ultimo con atto di G.C. n. 84 del 11.05.2010;

Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Premesso che:

a) con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.07.2013 il Comune di Arese ha approvato le linee guida per la costituzione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di assistenza giuridico - legale e di patrocinio e difesa dell'Ente;

b) con Determinazione n. 94/2013/1° del 22/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *“Approvazione avviso pubblico per costituzione di un elenco di avvocati per affidamento incarichi di assistenza giuridico-legale e di patrocinio e difesa del Comune di Arese”* si procedeva ad approvare l'avviso pubblico e lo schema di domanda per la presentazione delle candidature ai fini della costituzione dell'elenco di avvocati di cui sopra; il relativo avviso è stato pubblicato presso il sito internet del Comune di Arese e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano dal 28 ottobre al 29 novembre 2013;

Considerato che la pubblicizzazione è stata estesa anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio in ragione della recentemente acquisita competenza territoriale del Tribunale di Busto con riferimento al Comune di Arese;

Richiamato il punto n. 5 *“Trattamento economico”* dell'avviso pubblico approvato con Determinazione n. 94/2013 che testualmente dispone, a partire dal quarto capoverso: *“In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato procederà in primo luogo a recuperare presso la parte soccombente le sue spettanze e solo in caso di insolvenza di quest'ultima avrà diritto ad essere soddisfatto dal Comune di Arese nella misura inferiore tra quella liquidata dal Giudice e quella definita in contratto”*;

Considerato che con PEC del 27/11/2013 (ns. prot. 28/11/2013 n. 27983) da parte di Studio Legale interessato all'iscrizione al suddetto Albo è pervenuta un'articolata richiesta di chiarimenti in ordine al punto n. 5, quarto capoverso, sopra richiamato, dell'avviso pubblico, riguardante i seguenti punti:

a) qualora il Giudice liquidasse una somma superiore a quella concordata tra il Legale ed il Comune di Arese, la differenza resterebbe consolidata a favore del Legale o dovrebbe essere riversata al Comune stesso?

b) qualora il compenso concordato tra il Comune di Arese ed il Legale fosse superiore a quanto liquidato dal Giudice, il Comune sarebbe comunque tenuto a corrispondere la differenza tra quanto concordato e quanto indicato in sentenza, rimanendo a carico del Legale il recupero a carico della parte soccombente della sola quota corrispondente alla liquidazione giudiziale? Oppure il compenso dell'Avvocato viene in ultimo definito da quanto il Giudice liquida in sentenza, non potendo questi ottenere altro, né dal Comune né dalla parte soccombente?

c) qualora nel corso del giudizio siano corrisposti acconti da parte del Comune, come avviene la regolazione dei compensi nelle precedenti ipotesi sub a) e b) ?

d) in ogni caso in cui siano corrisposti acconti nel corso del giudizio, al termine della vertenza che veda il Comune vittorioso sarà questi a farsi carico del recupero delle spese di lite liquidate in sentenza nei confronti della controparte (avendo già liquidato il compenso al proprio Legale)?

Valutato che i quesiti posti meritano attenta disamina e puntuale riscontro, vertendo su significativi aspetti relativi alla disciplina economica dei rapporti con professionisti rispetto ai quali il rapporto fiduciario ha particolare rilevanza; inoltre gli aspetti toccati dai quesiti posti (ed i relativi chiarimenti) rendono utile e opportuna una riapertura dei termini di presentazione delle candidature per ulteriori quindici giorni dalla data di pubblicazione dei chiarimenti in questione, così da consentire ai professionisti che a suo tempo avessero ritenuto di non presentare la propria candidatura, di procedere ora, anche a seguito dei chiarimenti forniti al

successivo capoverso, a inoltrare idonea domanda;

Considerato pertanto precisare quanto segue:

a1) qualora il Giudice liquidasse una somma superiore a quella concordata tra il Legale ed il Comune di Arese, la differenza **non** si consolida a favore del Legale ma costituisce un credito a favore del Comune di Arese;

b1) qualora il compenso concordato tra il Comune di Arese ed il Legale fosse superiore a quanto liquidato dal Giudice, il Comune provvederà a corrispondere la differenza tra quanto concordato e quanto indicato in sentenza, rimanendo a carico del Legale il recupero nei confronti della controparte soccombente della somma oggetto di liquidazione giudiziale.

Solo in caso di insolvenza da parte del soccombente, il Legale – stante il citato punto 5 dell'avviso pubblico *“avrà diritto ad essere soddisfatto dal Comune di Arese nella misura inferiore tra quella liquidata dal Giudice e quella definita in contratto”*;

c1) qualora nel corso del giudizio siano corrisposti acconti da parte del Comune, le risposte di cui ai precedenti punti a1) e b1) si intendono al netto della sommatoria degli acconti già liquidati. A tal proposito e per meglio chiarire, si possono verificare le seguenti ipotesi:

- a1) se il Giudice liquida una somma superiore a quella concordata tra Comune e Legale, in caso di intervenute liquidazioni di acconti, la sommatoria di questi non possono in ogni caso aver superato il compenso globalmente pattuito, pertanto si riconferma quanto indicato nella risposta sub a1);
- b1) nel caso in questione, se la sommatoria degli acconti liquidati è superiore a quanto stabilito in sentenza, non si dà luogo a carico del Legale al rimborso dell'eccedenza a favore del Comune di Arese; se la sommatoria è inferiore a quanto liquidato in sentenza, il Legale dovrà provvedere al recupero della differenza tra la somma degli acconti liquidati e quanto indicato in sentenza nei confronti del soccombente;
- d1) nel caso in cui gli acconti corrisposti al proprio legale fossero pari o superiori a quanto liquidato in sentenza, competerà al Comune il recupero di quanto riconosciuto a proprio favore dal Giudice, mentre nel caso in cui gli acconti corrisposti fossero inferiori alle spese liquidate, il Legale dovrà procedere per proprio conto al recupero di detto differenziale.

Valutato conseguentemente opportuno provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione di candidature per ulteriori quindici giorni ovvero dal 5.12.2013 al 19.12.2013 inclusi, dandone adeguata pubblicizzazione nelle stesse forme adottate per la pubblicazione dell'avviso pubblico di riferimento (ovvero sito Internet del Comune di Arese e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano oltre che al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio);

Evidenziato come il bando a suo tempo approvato risulti essere immutato se non nella parte in cui si forniscono i nuovi termini per la presentazione delle domande e dato atto che le domande già pervenute entro i termini precedentemente fissati verranno ritenute valide, senza quindi dover ripresentare/confermare la propria richiesta di iscrizione da parte dei Professionisti al presente Bando;

D E T E R M I N A

1. di predisporre, per le ragioni illustrate in premessa che si intendono integralmente richiamate, le risposte ai quesiti pervenuti con comunicazione via PEC del 27/11/2013, ns. prot. 28/11/2013 n. 27983, precisando con riferimento al punto n. 5 *“Trattamento economico”*, quarto capoverso, dell'avviso pubblico approvato con Determinazione n.

94/2013, quanto segue:

Qualora il Giudice liquidasse una somma superiore a quella concordata tra il Legale ed il Comune di Arese, la differenza **non** si consolida a favore del Legale, ma costituisce un credito a favore del Comune di Arese.

Qualora il compenso concordato tra il Comune di Arese ed il Legale fosse superiore a quanto liquidato dal Giudice, il Comune provvederà a corrispondere la differenza tra quanto concordato e quanto indicato in sentenza, rimanendo a carico del Legale il recupero nei confronti della controparte soccombente della somma oggetto di liquidazione giudiziale. Solo in caso di insolvenza da parte del soccombente, il Legale – stante il citato punto 5 dell'avviso pubblico “*avrà diritto ad essere soddisfatto dal Comune di Arese nella misura inferiore tra quella liquidata dal Giudice e quella definita in contratto*”.

Qualora nel corso del giudizio siano corrisposti acconti da parte del Comune, le risposte di cui ai precedenti punti si intendono al netto della sommatoria degli acconti già liquidati. A tal proposito e per meglio chiarire, si possono verificare le seguenti ipotesi:

- se il Giudice liquida una somma superiore a quella concordata tra Comune e Legale, in caso di intervenute liquidazioni di acconti, la sommatoria di questi non possono in ogni caso aver superato il compenso globalmente pattuito, pertanto si riconferma quanto indicato nella risposta sub a1) delle premesse;
 - nel caso in questione, se la sommatoria degli acconti liquidati è superiore a quanto stabilito in sentenza, non si dà luogo a carico del Legale al rimborso dell'eccedenza a favore del Comune di Arese; se la sommatoria è inferiore a quanto liquidato in sentenza, il Legale dovrà provvedere al recupero della differenza tra la somma degli acconti liquidati e quanto indicato in sentenza nei confronti del soccombente;
 - nel caso in cui gli acconti corrisposti al proprio legale fossero pari o superiori a quanto liquidato in sentenza, competerà al Comune il recupero di quanto riconosciuto a proprio favore dal Giudice, mentre nel caso in cui gli acconti corrisposti fossero inferiori alle spese liquidate, il Legale dovrà procedere per proprio conto al recupero di detto differenziale.
2. di procedere alla pubblicazione dei chiarimenti di cui al precedente punto 1) presso il sito Internet del Comune di Arese e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e di Busto Arsizio ;
 3. di disporre conseguentemente, per le ragioni meglio articolate in premessa, la riapertura dei termini di presentazione delle candidature da parte di Legali in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico, per il periodo dal 5.12.2013 al 19.12.2013 inclusi.

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
Dott. Carlo Maria Ceriani